

Ordinanza Sindacale n. 69 del 14/07/2017

Regolazione orari attività rumorose nel periodo estivo

IL SINDACO

RICHIAMATO il Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con DCC n°1/2012 e pubblicato sul BURT n° 8 del 22.02.2012, che predispone, per la determinazione dei massimi livelli sonori equivalenti, la zonizzazione del territorio comunale in aree definite secondo la loro destinazione d'uso in base al D.P.C.M. 1 marzo 1991, alla L. 447/95 ed alla L.R. 89/98;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana art. 53 e art.164;

DATO ATTO della precedente ordinanza sindacale n.87 del 17/07/2013 di limitazione delle attività rumorose nel periodo estivo;

VISTA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni in particolare nel periodo estivo di massima affluenza turistica;

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e quelle di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

RITENUTO necessario disciplinare in maniera più dettagliata la regolazione degli orari delle attività rumorose di cui al suddetto regolamento (fatto salvo gli interventi con carattere di urgenza ed i lavori ed i servizi di pubblica utilità) nonché quelle più precisamente di seguito specificate che possano disturbare la tranquillità ed il riposo della collettività quali:

- i cantieri edili per quanto riguarda i normali lavori e l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore;
- le attività che comportino l'uso delle macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore (attività artigiane, commerciali od assimilate);
- le attività relative ad opere di giardinaggio che implicino l'uso di tosaerba, falciatrici o macchine simili;
- qualsiasi altra attività di svago che comporti l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature rumorose.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D.Lgs. n. 267/2000, art. 50 e art.54;

VISTO l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone":

- **Comma 1.** Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .
- **Comma 2.** Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità;

ORDINA

La limitazione dell'esercizio delle attività sopra elencate, nel periodo 1 giugno – 30 settembre, alla fascia oraria 09.00-13.00 e 16.00-20.00 nel territorio:

- del Centro Storico di Pietrasanta;

- a mare della fascia costituita dalle seguenti strade: via Barcaio - via Ficalucci - via Del Sale - via Sparta - via Del Padule;

- all'interno dei nuclei abitati intesi come un raggruppamento continuo di almeno venticinque fabbricati, ancorché intervallato da strade, piazze giardini o simili.

REVOCA

l'Ordinanza n. 87 del 17/07/2013 e ogni e qualsiasi altro provvedimento incompatibile con il presente atto;

RICORDA

che le precedenti disposizioni di limitazione delle attività rumorose riguardano anche:

- le attività ed i servizi di pubblica utilità relativi alle forniture di gas, luce, acqua, al servizio di fognatura nera e rete telefonica fissa ad esclusione degli interventi effettuati con carattere di urgenza/emergenza per i quali l'attestazione di urgenza costituisce deroga alla presente ordinanza nonché le attività di lavori e servizi di pubblico interesse affidate dal Comune mediante contratto di appalto o riferite ad opere boschive trattandosi principalmente di lavori che devono essere eseguiti su viabilità comunale e pertanto in fasce orarie di minor transito;
- gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali o similari di riproduzione del suono;
- I megafoni, altoparlanti, negli stabilimenti balneari, nei campeggi e sulle spiagge.

RICORDA inoltre

- i dispositivi di allarme acustico antifurto che dovranno essere regolati secondo le disposizioni sui limiti sonori e sui tempi massimi previsti dalla legislazione in materia;
- che nelle fasce orarie indicate (09.00-13.00 e 16.00-20.00) ed in orario notturno (22.00-06.00) le attività oggetto del presente provvedimento dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti di rumorosità imposti dalla normativa e dal piano di zonizzazione acustica vigenti;
- che nelle fasce orarie 06.00-09.00, 13.00-16.00 e 20.00-22.00 potranno essere svolte le attività rumorose di cui al presente provvedimento previa specifica autorizzazione del Sindaco ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Polizia Urbana.

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio nonché la massima pubblicizzazione e diffusione della stessa attraverso i mezzi di informazione, precisando che l'Ordinanza medesima avrà effetto a decorrere dalla suddetta pubblicazione all'Albo e sito interne del Comune;
- la trasmissione, per quanto di competenza, di copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale, Azienda Usl 12 ed Arpat – Dipartimento Provinciale di Lucca.

COMUNICA

- che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è Giuliano Guicciardi responsabile dell'ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta;
- che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

IL SINDACO
Massimo Mallegni